

N. 00116/2012 REG.PROV.CAU.
N. 03627/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3627 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

COMUNE DI RHO IN PERSONA DEL SINDACO P.T.,
COMUNE DI LEGNANO IN PERSONA DEL SINDACO P.T.,
COMUNE DI CASSANO D'ADDA IN PERSONA DEL
SINDACO P.T., ASSOCIAZIONE FORENSE SUD EST
MILANESE, NATALE PIETRO SPINO, ENRICO CEREÀ,
DONATELLA DI LEO, GIAMPIERO CRIPPA, VALERIA
RIVOLTELLA, LIBERATORE MAUTONE, FABRIZIO DE
SANTIS, EMILIANO CASTELLANI, CHIARA MIGLIO,
FIORENZO BATTAGLIOLI, MARIA RITA RE, VINCENZO
CARNUCCIO, TIZIANA NETTI, ROBERTA PITRELLI, LUCIA
PAIELLA, MARCO POMI, LUCA AVANZI, RUGGERO
STRETTI, GISELLA SABBADINI, FRANCESCO SADA, tutti

rappresentati e difesi dall'avv. Tiziano Ugoccioni, con domicilio eletto presso l'avv.to Tiziano Ugoccioni in Milano, via Boccaccio n. 19;

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MILANO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato per legge nei suoi uffici in Milano, via Freguglia n. 1;

nei confronti di

GIUSEPPE LOCATI, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, MONICA MONTANI;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti del Presidente del Tribunale Ordinario di Milano, nelle date del 26 ottobre n. 112; del 18 novembre n. 125/11 e del 9 dicembre n. 141/11, del corrente anno 2011, con i quali la predetta Autorità nell'esercizio del competente potere amministrativo, di ordine organizzatorio, degli Uffici ed organi giudiziari con sede nella circoscrizione, dispone il trasferimento definitivo dei processi civili dichiarativi e cognizione e dei procedimenti penali con rito ordinario monocratico delle sedi staccate di Rho, Legnano e Cassano d'Adda alla sede centrale di Milano;

di ogni atto presupposto, preordinato e connesso.

nonché con motivi aggiunti:

- del provvedimento prot n. 142 del 9 dicembre 2011, con cui il Presidente del Tribunale ordinario di Milano ha disposto che i

procedimenti penali già assegnati presso le sezioni distaccate di Rho, Cassano D'Adda e Legnano per i quali non è stato aperto il dibattimento alla data del primo dicembre 2011, siano trasferiti presso la Sede Centrale;

- di ogni altro atto connesso o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il COLLEGIO,

RITENUTO, in via pregiudiziale, sussistere la legitimatio ad causam e l'interesse a ricorrere dei ricorrenti;

RILEVATO che le sezioni distaccate del tribunale ordinario sono state istituite per legge (art. 48 bis O.G.) la quale pure ne predetermina con formula generale ed astratta gli affari da trattare (ovvero tutti quelli civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni

medesime: art. 48-quater O.G.); che tale distribuzione degli affari, per quanto non dia luogo sul versante tecnico processuale a questioni di competenza, è prescrizione legale che vincola il potere organizzatorio dell'amministrazione (nonché dei dirigenti degli uffici giudiziari) nella misura in cui solo una fonte legislativa o equiparata può stabilire le modalità con cui è possibile innovare siffatto assetto distributivo;

RILEVATO, all'uopo, che, attribuendo la legge vigente (art. 48 ter O.G.) alla specifica competenza del Ministro della Giustizia (il quale provvede con decreto di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura) il potere di disporre l'istituzione, la soppressione e la modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario (nel rispetto, peraltro, di prescritti criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio), il conterminale potere del Presidente del Tribunale (art. 48-quinquies O.G.) di modulare tra la sede principale e le sezioni distaccate quantità e tipologie di contenzioso da trattare non può, con tutta evidenza, sconfinare nella sfera delle attribuzioni ministeriali;

RILEVATO che, ai sensi del secondo comma dell'art. 48 quinquies O.G., rilevante nel caso di specie, il potere del Presidente del Tribunale di disporre, in relazione a particolari esigenze, la trattazione di cause nella sede principale in luogo delle sezioni distaccate sussiste solo in relazione a gruppi omogenei di procedimenti;

RILEVATO, pertanto, che la norma vincola il potere del Presidente del Tribunale in relazione: ad un presupposto di eccezionalità (le “particolari esigenze”) che deve permanere per tutto il tempo di applicazione della disposizione (senza poter dar luogo a misure strutturali permanenti); ad un limite qualitativo per cui occorre identificare i procedimenti in relazione a caratteri astratti riferiti alla tipologia di contenzioso (in ciò differenziandosi dalla previsione di cui al primo comma che individua i procedimenti in relazione alla specifica controversia pendente); ad un limite quantitativo nel senso che deve trattarsi di una porzione circoscritta degli interi affari devoluti alla sezione distaccata;

RITENUTO, in primo luogo, che anche ragioni di carattere organizzativo, comprese le carenze di organico evidenziate nei provvedimenti impugnati, possano astrattamente integrare le “particolari esigenze” contemplate dall’ordinamento giudiziario (art. 48 quinquies) a presupposto dei predetti poteri del Presidente del Tribunale;

RITENUTO, tuttavia, che la determinazione assunta di disporre il trasferimento dalle sezioni staccate alla sede centrale di Milano di tutti i procedimenti penali con rito monocratico per i quali non sia già aperto il dibattimento, consegua effetti equivalenti alla soppressione degli affari penali da trattarsi per legge presso le sezioni distaccate, misura che l’ordinamento giudiziario non comprende tra le competenze presidenziali;

RITENUTO, parimenti, che la devoluzione dell’intero contenzioso civile alla sede centrale salve nominate eccezioni, al di là della

formulazione in termini negativi, non integra la nozione di gruppo omogeneo di controversie, ma la soppressione parziale del settore civile che pure l'ordinamento giudiziario non comprende tra le competenze presidenziali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza):

ACCOGLIE la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione;

FISSA per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 27 aprile 2012.

COMPENSA interamente le spese della presente fase cautelare, stante la particolarità della vicenda.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)